

Milano, 19 febbraio 2018

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
On. Paolo Gentiloni

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
On. Ministro Carlo Calenda

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
c.a. Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza  
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica  
Avv. Mario Fiorentino

All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
- Direzione Concorrenza  
- Direzione Tutela del Consumatore

Al Presidente IVASS  
Dott. Salvatore Rossi

All'IVASS  
- Capo del Servizio Normativa e Politiche di  
Vigilanza  
Dott.ssa Martina Bignami

Al Segretario Generale  
del Ministero Sviluppo Economico

Al Direttore Generale del Mi.se

Al Capo di Gabinetto del Mi.se  
Dott. Ernesto Somma

Al Capo Segreteria Tecnica Mi.se

Al Capo Ufficio Legislativo del Mi.se

**Oggetto:**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.1.2016 sulla distribuzione assicurativa approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8.2.2018**

SNA, Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, ribadita l'intollerabilità per l'intera categoria delle devastanti disposizioni inserite nello schema in oggetto in materia di:

- a) "conto separato" (art.19 che introduce il comma 1 bis dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni);
- b) "sanzioni amministrative pecuniarie" (art. 43 che introduce l'art. 308 bis e art. 54 che reca nuovo testo dell'art. 324 del Codice delle Assicurazioni).

### **Rilevato**

che i 20.000 agenti italiani, i 200.000 collaboratori, subagenti e produttori degli agenti assicurativi nonché gli oltre 30.000 dipendenti delle agenzie risultano a rischio di non poter più continuare la propria attività lavorativa, qualora le dette disposizioni dello schema non vengano immediatamente eliminate e/o emendate;

### **Rilevato ancora che**

- L'art. 19 che introduce il comma 1 bis dell'art. 117, risulta chiaramente viziato da eccesso di delega e contrasta in modo palese con l'art. 10 punto 6 della Direttiva UE 2016/97;
- I nuovi limiti delle sanzioni amministrative, introdotte con gli art.li 43 e 54, non differenziano gli intermediari dalle imprese assicuratrici, attribuendo illogicamente a tali soggetti uguale capacità finanziaria e violando espressamente il principio di proporzionalità e tollerabilità delle sanzioni pecuniarie introdotto dalla Direttiva UE 2016 /97
- risulta inaccettabile e persino incomprensibile che norme così decisive per gli agenti assicurativi, siano state predisposte, senza tenere in alcun conto i rilievi e le proposte formulate dagli agenti stessi;
- Risulta altrettanto incomprensibile che pur avendo termine sino a luglio 2018, lo Stato Italiano, debba oggi concludere il suo iter normativo, con un provvedimento frettoloso ed in spregio degli interessi vitali degli intermediari assicurativi, destinatari principali della Direttiva Europea

### **Dichiara**

Lo **stato di agitazione della categoria degli agenti assicurativi** messa a rischio di sopravvivenza dalle predette disposizioni ed informa, sin d'ora, che in deprecabile e non creduta ipotesi di emanazione del Dlgs., senza che siano apportate le modifiche qui richieste, ricorrerà ad ogni strumento di lotta sindacale ivi inclusa qualsiasi forma lecita di disobbedienza civile.

Distinti saluti.

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione  
Il Presidente Nazionale  
*Cav. Dr. Claudio Demozzi*



Si allegano:

- 1) Lettera SNA 15.2.2018;
- 2) Lettera SNA 16.2.2018